

## Ripartenza del contenzioso non prima di giugno

Il contenzioso tributario ripartirà nel mese di giugno: con il blocco sino all'11 maggio prossimo e tenendo conto delle disposizioni che possono essere impartite a livello regionale sarà difficile che udienze possano celebrarsi prima, appunto, del mese di giugno. Naturalmente, inoltre, la sospensione prevista dagli articoli 83 del dl n. 18 del 2020 e 36 del dl n. 23, inciderà sui tempi di presentazione dei ricorsi nonché in relazione a tutti i termini che fanno riferimento alla scadenza per il ricorso. Il panorama e l'ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la sospensione dei termini è stato illustrato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 10 del 16 aprile scorso. Il primo chiarimento contenuto in tale documento di prassi riguarda le udienze fissate per il periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, che dunque non sono svolte. Peraltro, a livello locale possono essere disposte delle

cui l'accordo non sia stato raggiunto ovvero quello dei 20 giorni per il pagamento della rata nel caso in cui l'accordo sia stato raggiunto in quanto l'adempimento infatti è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa ma si inserisce nello specifico procedimento finalizzato alla definizione totale o parziale. Nella circolare viene poi ricordato come nelle ipotesi in cui il termine per una impugnativa abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Così, ad esempio, qualora il termine di 60 giorni per l'impugnazione di un atto o di una sentenza decorra dal 19 marzo 2020, la data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. Ne deriva che, in tal caso, la scadenza del termine di impugnazione si verifica alla data del 10 luglio 2020 (anziché alla data del 18 maggio 2020).

© Riproduzione riservata

date a partire dalle quali l'attività processuale ripartirà a tutti gli effetti seppure resta da comprendere con quali modalità.

Le eccezioni a detto principio, riguardano quelle situazioni nelle quali può essere arrecato un grave pregiudizio alle parti e, dunque, rientrano in dette ipotesi tutte le fattispecie inerenti la sospensione dell'effetto degli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni nonché i giudizi afferenti la sospensione degli effetti delle sentenze. Più in generale, viene chiarito dalla circolare che la sospensione prevista dalla norma opera, oltre che per la proposizione dei ricorsi, anche in relazione a tutti gli ulteriori atti ed adempimenti quali la proposizione dell'atto di appello, del ricorso per Cassazione ovvero anche per la costituzione in giudizio. Un'altra parte della circolare è dedicata ad illustrare il meccanismo di sospensione del termine per la presentazione

dei ricorsi e per la conclusione del procedimento di mediazione attraverso alcune esemplificazioni.

Viene fatta l'ipotesi di un atto notificato il 14 febbraio 2020 ove il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e riprende a decorrere dal 12 maggio 2020, con conseguente scadenza alla data del 17 giugno 2020 (anziché del 14 aprile 2020). Si ricorda poi che in base alla norma, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. In detta ipotesi, il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020, poiché rimane sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020 (anziché il 20 aprile 2020). Come risultano altresì sospesi i termini di 30 giorni per la costituzione in giudizio nel caso in

